



COMUNE DI CASALVIERI

PROVINCIA DI FROSINONE

ORDINANZA N. 22 / 2024

OGGETTO :ORDINANZA INCENDI BOSCHIVI

Casalvieri, 11/06/2024

IL SINDACO

VISTA : la legge 8 agosto 1995 , n. 339 di conversione del D.L 10 luglio 1995 , 275 , recante disposizioni

urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;

VISTA : la legge quadro in materia di incendi boschivi 21.11.2000, n. 353;

VISTA : la legge Regionale n. 39 del 28.10.2002 - art. 64, com5 e regolamento Regionale del 18.04.05

R E N D E N O T O C H E

FATTA ECCEZIONE PER TUTTI I LAVORI AUTORIZZATI DAGLI ORGANI COMPETENTI ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DURANTE IL PERIODO

15 GIUGNO - 15 OTTOBRE

DICHIARATO DI " GRAVE PERICOLOSITA' " NELLE ZONE BOSCHIVE ED A DISTANZA MINORE DI 200 METRI DAI BOSCHI

E' VIETATO

ACCENDERE fuochi e compiere ogni altra azione che possa arrecare pericolo mediato e immediato di incendio;

E' VIETATO nel medesimo periodo , anche agli enti territoriali , sia di depositare che di dare fuoco ad immondizie di qualsiasi natura in zone boscate e comunque , a distanza inferiore a m. 200 dalle stesse;

E' VIETATO nel periodo 15 giugno - 15 Ottobre , l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali salvo avviso scritto circostanziato da far pervenire almeno 48 ore prima, alle autorità locali e al Comando Stazione Forestale, in conseguenza del quale l'esecutore si assume le proprie responsabilità per gli eventuali incendi che dovessero propagarsi nei boschi e coltivi confinanti a causa delle operazioni di abbruciamento effettuate;

SEMPRE , comunque l'abbruciamento delle stoppie e di altri residui vegetali può essere effettuato soltanto quando la distanza da boschi è superiore a metri 200 e purché il terreno su cui si effettua l'abbruciamento venga circoscritto ed isolato con solchi di aratro per una fascia di larghezza non inferiore a m 5 e non spira vento forte ed il fuoco sia tenuto sotto controllo da personale idoneo ed adeguato sia l'area sottoposta a bruciatura , sia al fronte di fuoco e fino al completo spegnimento delle ceneri ;

E' FATTO OBBLIGO ad enti e privati possessori a qualsiasi titolo , di effettuare la perimetrazione di terreni coltivati a cereali , immediatamente dopo il raccolto con solchi di aratro per una fascia di almeno m. 10;

E' FATTO OBBLIGO entro il 01 luglio 2024 possessori a qualsiasi titolo , dei terreni situati a distanza inferiore a m. 200 da boschi di interrare le stoppie e altri residui vegetali;

E' FATTO OBBLIGO , ed enti e privati possessori , a qualsiasi titolo di boschi confinanti con strade ed altre vie di transito o con altri boschi o coltivi , di effettuare con urgenza la ripulitura da erbe infestanti dalle fasce perimetrali dei boschi medesimi , almeno per una profondità di m. 5 , tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di " GRAVE PERICOLOSITA'".

Analoga operazione deve essere effettuata , nello stesso periodo , lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli enti interessati . A tale scopo i soggetti responsabili dell'esercizio di tali infrastrutture medesime , assicurando che le predette fasce siano tenute costantemente pulite durante il periodo di " GRAVE PERICOLOSITA' " ;**E' FATTO OBBLIGO** , altresì agli enti e privati possessori , a qualsiasi titolo , di terreni per qualsiasi motivo incolti , di tenere costantemente sgombri gli stessi da qualsiasi vegetazione infestante per tutto il periodo di " GRAVE PERICOLOSITA' " ad evitare che il seccume vegetale possa costituire mezzo di propagazione di eventuali incendi.

E' FATTO OBBLIGO: Di tagliare arbusti e sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti privati in prossimità di strade Comunali e Vicinali o propiscienti spazi ed aree Pubbliche, nonché siepi e rami che si protendono sul suolo Pubblico;

Per le trasgressioni ai Divieti di cui ai punti precedenti saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente, in particolare quelle previste dalla Legge 353 del 21 novembre 2000.

SI INVITA LA CITTADINANZA A SEGNALARE IMMEDIATAMENTE L'AVVISTAMENTO DI INCENDI AL NUMERO 1515 DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO - AL NUMERO 115 DEL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO

OPPURE AL NUMERO VERDE 803 555 DELLA PROTEZIONE CIVILE.

C.A.P. 03034
CASALVIERI (FR)
Piazza Municipio, 19
Tel. 0776/639327
Tel. 0776/639357
Fax 0776/639015
C.C.P. n. 13051032
Cod. Fisc. 82000630606
Partita IVA
0067476 060 8
E-mail:
info@comune.casalvieri.fr.it



IL SINDACO (Ing. Franco Moscone)